ASLCagliari Direzione Generale - Affari Legali Determina n. 954

del - 7 SET. 2016

Oggetto: **Rimborso somme per terapia iposensibilizzazione imenotteri a favore del Sig. L.M.**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;

VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 genn. 1995, n. 5";

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;

VISTA la nota della ARIS n. 22943/3 del 03.09.1997, avente per oggetto "Direttive alle Aziende ASL della Regione sulla dispensazione gratuita di medicinali, posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti, ai sensi dell'art. 36, co. 3 della L.R. 08.03.1997;

ATTESO che il Servizio Farmaceutico, sia territoriale che ospedaliero, non dispensa gratuitamente le sostanze indicate e prescritte dai medici specialisti allergologi, quali vaccini antiallergici per ipersensibilità al veleno da imenotteri;

CHE diversi operatori agricoli ed altri utenti, assistiti da questa ASL, sostengono notevoli spese per l'acquisto di vaccini antiallergici, non ricompresi nel prontuario terapeutico nazionale;

VISTA la L.R. n. 8/1997, art. 36 co. 3 lettera c, che stanzia fondi per medicinali, posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti, da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e, comunque, indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente;

ACCERTATO che in molte regioni italiane tale rimborso è previsto e regolamentato e che altre regioni provvedono direttamente all'acquisizione e somministrazione;

RILEVATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1665/2000, ha stabilito che sono a carico del SSN tutti i farmaci indispensabili e insostituibili, sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico, tra i quali i trattamenti antiallergici di pazienti in gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata;

VISTE le sentenze rese dal Tribunale di Cagliari n. 1896/05 e n. 1721/07 che, a definizione di numerosi ricorsi promossi al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci, hanno ritenuto "che il vaccino in argomento è farmaco indispensabile e insostituibile nella cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri da cui sono affetti i ricorrenti e che l'erogazione e la somministrazione dello stesso va posta a totale carico dell'Azienda ASL 8 di Cagliari;

VISTA la nota del 05.08.2016, pervenuta a questa Amministrazione da parte del sig. L.M. con la quale fa richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per l'acquisto di farmaci relativi alla terapia di iposensibilizzazione di imenotteri;

RITIENE alla luce della documentazione in atti di dover provvedere al rimborso, in favore del sig. L.M. dell'importo complessivo di € 270,60=, come da fattura n. 97884101 del 19.07.2016, che si allega alla presente determina per farne parte integrante;

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto d'interessi con questa Azienda;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare, in favore del sig. L.M., le spese sostenute per l'acquisto di vaccini per la cura dell'allergopatia da veleno di imenotteri, per un importo complessivo pari ad € 270,60=, come da fattura allegata alla presente determinazione;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato al sig. L.M.;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: rimborso assistiti, codice conto 050510203;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Tiddu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti